

Oggetto **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - III acconto 2018, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale. (U.I. € 4.000.000,00). ACCERTAMENTO - recupero somme non dovute alla Ditta ARFEA S.p.A. (E.A. € 24.000,00).**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Decisione

Il Direttore generale, **ing. Cesare PAONESSA**, nell'ambito della propria competenza¹, dispone quanto segue:

1) di **IMPEGNARE** la spesa, pari ad **Euro 4.000.000,00**, ad integrazione delle precedenti Determinazioni dirigenziali n. 76 del 14 febbraio 2018 e n. 118 del 22 marzo 2018, a titolo di **III acconto anno 2018**, del contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2018, 2019 e 2020 – annualità 2018 – **Cap/Art. 550/230 “Trasferimenti correnti ad altre imprese”** - Piano finanziario U.1.04.03.99.999 – a favore delle Aziende indicate nell'**ALLEGATO 01**, che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

2) di **ACCERTARE** la somma, pari ad **Euro 24.000,00**, quale recupero della **XIII rata 2018 del Piano di recupero**, dalla Ditta **ARFEA – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee**, con sede ad Alessandria, in viale Milite Ignoto n. 26/28 – Partita IVA e Cod. Fiscale 00865780068, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, da imputarsi al codice Categoria 3050200 “Rimborsi in entrata” del Bilancio 2018, 2019 e 2020, annualità 2018 – **Cap. 9550/0 “Rimborso da Enti e privati”** - Piano Finanziario E. 3.05.02.03.005;

Motivazione

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante “*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*”, in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato “**Agenzia della mobilità piemontese**”.

La Giunta regionale Piemonte, con deliberazione n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'**Agenzia della mobilità piemontese** quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007 destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

Con propria Determinazione dirigenziale n. 35 del 9 febbraio 2017, è stato approvato il nuovo **piano di rientro**, correttamente riformulato dalla **Ditta ARFEA S.p.A.**, sopra generalizzata, ammontante complessivamente ad **€ 1.713.954,07**, corrispondente alla somma effettivamente restituita alla Regione Piemonte, da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, di cui alla precedente Determinazione dirigenziale n. 537 del 17 novembre 2016.

L'Azienda **Nuova BECCARIA srl**, con sede a Bra (CN), in Strada Falchetto n. 61/E, ha comunicato, con nota del 01 dicembre 2017 – ns. Prot.n. 11570 del 07/12/2017 - che a far data dal **01 gennaio 2018** la stessa è stata incorporata nella Società **S.A.C. S.r.l.**, con sede in Strada Falchetto n. 61/E, 12042 BRA (CN). Pertanto, la Società incorporante subentra, in forza dell'art. 2504 bis del C.C., in tutti i diritti ed obblighi, sia civili che fiscali, dell'Azienda incorporata.

Con proprie Determinazioni dirigenziali n. 76 del 14 febbraio 2018 e n. 118 del 22 marzo 2018, si è provveduto ad impegnare il **I** ed il **II ACCONTO ANNO 2018**, ammontanti complessivamente ad **€ 8.000.000,00**, a titolo di contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007.

Il Bilancio di previsione – anno finanziario 2018 - è stato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia, con deliberazione n. 02 del 27 marzo 2018.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (*ex multis* Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 183/E del 11 giugno 2002).

In tal caso, l'erogazione del contributo, non costituendo il corrispettivo di prestazioni di servizi ed essendo effettuata in assenza di uno specifico rapporto sinallagmatico, costituisce una semplice cessione di danaro che, in quanto tale, non deve essere assoggettata all'IVA per mancanza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 100 del 25/07/2005).

Infine, l'art. 8, comma 9 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887 dispone che *“gli interventi finanziari dello Stato e di altri Enti pubblici in favore delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa, non sono considerati contributi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 28, secondo comma e 29, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”* (ritenuta d'acconto del 4%).

Ritenuto opportuno e necessario procedere a quanto disposto in **“Decisione”**:

Applicazione

- si procede all'impegno di **€ 4.000.000,00**, ad integrazione delle precedenti Determinazioni dirigenziali n. 76 del 14 febbraio 2018 e n. 118 del 22 marzo 2018, a titolo di **III ACCONTO del contributo anno 2018**, a parziale copertura del rinnovo contrattuale CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, da ripartirsi tra le aziende di

trasporto pubblico locale aventi diritto, come indicato nel medesimo **ALLEGATO 01**, di cui sopra;

- si procede all'accertamento di **€ 24.000,00**, quale recupero della **XIII rata** – anno 2018 - del **Piano di rientro**, approvato con propria Determinazione dirigenziale n. 35 del 9 febbraio 2017.

**Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA**

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 28 marzo 2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 28 marzo 2018	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 179 e 183 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; dell'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 22 e 31 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e, comunque, nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.